



COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Variante al Piano degli Interventi (P.I.) finalizzata all'individuazione di aree residenziali da destinare a "Prima Casa" e sistemazioni cartografiche, adottata con D.C.C. n. 59 del 04/07/2013. Controdeduzione alle osservazioni e approvazione della scheda B65.

L'anno 2016 il giorno VENTUNO del mese di GIUGNO alle ore 18.00 nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione fatta con avvisi scritti e comunicati ai signori Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione - seduta pubblica.

Risultano presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto:

	P	A	G		P	A	G
1. Poletto Riccardo	P			17 Finco Maria Federica	P		
2. Reginato Giovanni	P			18 Marin Roberto	P		
3. Bertoncello Paola	P			19 Monegato Stefano	P		
4. Cavalli Elisa	P			20 Scotton Mariano	P		
5. Busnelli Maria Cristina	P			21 Savona Alessio	P		
6. Borsato Gianandrea	P			22 Bizzotto Tamara	P		
7. Ferraro Carlo	P			23 Bernardi Dario		A	
8. Bussolaro Alice	P			24 Conte Annamaria	P		
9. Ganzina Antonio	P			25 Zonta Andrea		A	
10. Fiorese Antonio	P						
11. Merlo Mariella	P						
12. Faccio Alessandro	P						
13. Bindella Mattia		A					
14. Masolo Renzo	P						
15. Santini Teresina	P						
16. Bernardi Bruno	P						

Presenti n. 22 Assenti n. 3

Assistono altresì i Sigg. ri Assessori:

	P	A		P	A
1. Campagnolo Roberto	P		5. Mazzocchin Oscar	P	
2. Bertoncello Erica	P		6. Munari Linda	P	
3. Ciccotti Giovanna	P		7. Vernillo Angelo	P	
4. Cunico Giovanni Battista		A			

Assume la presidenza il Consigliere **prof. Carlo Ferraro**
Assiste il Segretario Generale **dott. Antonello Accadia**

AREA V URBANISTICA

Parere favorevole per la regolarità tecnica a' sensi dell'art.49 D.Lgs.vo n.267/2000 (Firma) *M. Bruno* data 10/6/2016

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Parere favorevole per la regolarità contabile a' sensi dell'art.49 D.Lgs.vo n. 267/2000 (Firma) _____ data _____

SEGRETARIO GENERALE

Parere favorevole per la legittimità a' sensi art.35 - 7° comma Statuto Comunale (Firma) *St. Accadia* data 13/6/2016

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nominati scrutatori i Signori: **Masolo Renzo - Santini Teresina - Savona Alessio**
Si passa a trattare l'oggetto di cui sopra.

Il relatore riferisce al Consiglio quanto di seguito riportato.

Premesso che:

La Legge Regionale 11/2004 all'art. 3, stabilisce la struttura della pianificazione di livello comunale e prevede che i Comuni si dotino di P.R.C. (Piano Regolatore Comunale), il quale si compone del P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio) e del P.I. (Piano degli Interventi).

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 28/06/2006, il Comune di Bassano del Grappa ha adottato il Piano di Assetto del Territorio, redatto in conformità all'art. 15 della L.R. 11/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il P.A.T. è stato successivamente approvato con Conferenza dei servizi in data 07/08/2007 e in data 24/10/2007 e ratificato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 4141 in data 18/12/2007.

La D.G.R.V. è stata pubblicata sul BUR n. 7 in data 22/01/2008 ed il Piano di Assetto del Territorio è divenuto efficace il 06/02/2008;

Con D.C.C. n. 9 del 01/03/2012 è stato approvato il "Primo Piano degli Interventi": revisione cartografica e normativa del PRG/PI in adeguamento al PAT ed a successive disposizioni normative ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. 11/2004 e s.m.i;

Negli anni trascorsi dalla approvazione di tali strumenti pianificatori, sono pervenute all'Amministrazione Comunale molte richieste di Variante puntuale, presentate da cittadini e imprese. Dalla verifica di queste richieste si è preso atto che molte di queste hanno come finalità principale quella di poter realizzare una abitazione per sé o per i propri figli. Per soddisfare tali domande l'Amministrazione ha quindi ritenuto opportuno predisporre un bando pubblico definito "Avviso di concertazione con la popolazione finalizzata all'individuazione di aree residenziali da destinare a prima casa (art.18 l.r.11/2004)". Tale bando, approvato con D.G.C. n. 286 del 11/10/2011, è stato successivamente integrato da un secondo bando avente le stesse finalità del primo e definito "Avviso di concertazione con la popolazione finalizzata all'individuazione di aree residenziali da destinare a prima casa (art.18 l.r.11/2004) – Riapertura dei termini per la presentazione delle domande ed integrazione e specificazione dei requisiti", approvato con D.G.C. n. 186 del 17/07/2012;

Alla luce delle domande di Variante pervenute e in base alla loro tipologia, si è proceduto ad una suddivisione delle stesse in 11 fascicoli.

Sulla base di questa suddivisione, il Consiglio Comunale ha proceduto con la votazione distinta dei fascicoli sotto elencati che vengono poi recepiti dal Piano degli Interventi:

- Fascicolo 1: relazione, normativa di piano e abaco dei parametri stereometrici;
- Fascicolo 2: Sistemazioni cartografiche;
- Fascicolo 3: Interventi in zona agricola;
- Fascicolo 4: Cambi d'uso e ampliamenti;
- Fascicolo 5: Imprenditori agricoli;
- Fascicolo 6: richiesta n. 4 - 202;
- Fascicolo 7: richiesta n. 9 – 12;
- Fascicolo 8: richiesta n. 93 – 94;
- Fascicolo 9: richiesta n. 68 – 102;
- Fascicolo 10: richieste non accolte;
- Fascicolo 11: bozza di convenzione;

Con Deliberazione n. 59 del 04/07/2013 il Consiglio Comunale ha provveduto ad adottare la Variante;

La suddetta Variante è stata depositata nei termini di legge, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004. Sono pervenute n. 45 osservazioni entro il termine previsto, e 6 fuori termine che sono state tutte valutate e controdedotte;

L'allora III Commissione Consiliare "Urbanistica ed Arredo Urbano" ha ritenuto opportuno discernere le varianti da assoggettare alla sottoscrizione della convenzione di cui al Fascicolo 11, da quelle escluse da tale obbligo e quindi di procedere con l'approvazione delle sole varianti svincolate dalla sottoscrizione della convenzione da parte del privato;

Con D.C.C. n. 90 del 28 novembre 2013 sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni sopra citate, la bozza di convenzione e le varianti limitatamente agli ambiti non oggetto di convenzione;

Con D.C.C. n. 10 del 27 febbraio 2014 è stata approvata la prima parte delle varianti oggetto di convenzione;

Con D.C.C. n. 23 del 08 aprile 2014 è stata approvata la seconda parte delle varianti oggetto di convenzione;

Nelle sedute della III Commissione Consiliare "Territorio, Cura e Sostenibilità Urbana, Mobilità, Ambiente, Arredo Urbano" n.14 del 25/06/2015, n.15 del 02/07/2015; n.16 del 02/07/2015 e n.17 del 14/07/2015, sono state riesaminate, nel loro complesso, le varianti "Bando prima casa" adottate ma non ancora approvate per sopraggiunte richieste di modifica da parte dei privati proponenti o a causa della mancata sottoscrizione della convenzione urbanistica;

A seguito della sottoscrizione delle relative convenzioni, con D.C.C. n. 73 del 30/07/2015 si è proceduto ad approvare le varianti intestate alle ditte: Stradi Daniela e Frison Elio;

Con riferimento alle varianti "Bando Prima Casa" e relative istanze, sono successivamente pervenute alcune richieste di modifica da parte delle ditte: Fiorese Sergio, Schirato Luciano, Crestan Monica, Rizzollo Giambattista/Rizzollo Anna, Rizzo Giuseppe, Polo Enrico e l'Amministrazione ha ritenuto opportuno dare risposta, in una prima fase, a tali istanze, in quanto ritenute modifiche coerenti con i requisiti previsti dal "Bando Prima Casa" o in quanto stralcio a previsioni già adottate o approvate;

Nel periodo intercorso tra l'anno 2013 e l'ottobre 2015, sono pervenute nuove richieste di Variante puntuale al PI non collegate al "Bando Prima Casa" e l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno dare risposta, in via prioritaria, a quelle riguardanti stralci di aree edificabili già previste e a riclassificazioni di edifici o aree, ed intestate alle ditte: Nicoli Angiola Maria, Tosin Giovanni, Marcolin Lucia Anna, Polo Maria Teresa e Nascinguerra Antonio Mario;

Le modifiche al Piano degli Interventi sopra riportate, sia quelle riferite al Bando Prima Casa, sia quelle non connesse a tale bando, sono state approvate con D.C.C. n. 17 del 31/03/2016;

In data 15/07/2011, con prot. n. 38961, la ditta Bresolin Tarcisio – Miotti Lia, Merlo Giuseppe – Bresolin Anna e Simonetto Emanuela, avevano presentato domanda di Variante al Piano degli Interventi al fine di modificare la destinazione d'uso del terreno di proprietà della Sig.ra Simonetto Emanuela e trasferire, in tale area, 1.500 mc derivanti da fabbricati condonati di proprietà dei Sigg.ri Merlo e Bresolin;

Con successiva domanda del 15/11/2011, prot. n. 62818, i Sigg.ri Bresolin Tarcisio e Miotti Lia avevano presentato domanda di accesso al "Bando Prima Casa";

Con domanda del 15/11/2011, prot. n. 62859, i Sigg.ri Merlo Giuseppe e Bresolin Anna avevano presentato richiesta di accesso al "Bando Prima Casa";

Dato atto che:

Con la già citata D.C.C. n. 59 del 04/07/2013, era stata adottata la scheda di Variante cartografica al piano denominata B65 che prevedeva l'obbligo di demolizione dei fabbricati esistenti al fg. 11 mappli 712 e 713 e concedeva la possibilità di intervenire, mediante Piano Urbanistico Attuativo obbligatorio nel terreno individuato al fg. 22, mappli n. 98 e 99, individuazione puntuale del Verde di Contesto (VCb) e capacità edificatoria pari a mq 450 di Superficie Utile (SU);

In data 04/10/2013, con prot. n. 61078, i Sigg.ri Bresolin Tarcisio, Miotti Lia e Simonetto Emanuela presentavano osservazione alla scheda adottata al fine di non dover sottostare all'obbligo di convenzione "Bando Prima Casa" dell'intervento edilizio;

Con la già citata D.C.C. n. 90 del 28/11/2013, la proposta di controdeduzione all'osservazione di cui sopra, contenuta nel fascicolo denominato Allegato sub A), è stata approvata, prevedendo la riduzione della

capacità edificatoria concessa da 450 mq a 300 mq di SU, l'obbligo di sottoscrivere la convenzione per una capacità edificatoria pari a 150 mq di SU e prescrivendo una altezza massima pari a 7,50 m;

In data 17/12/2013, con prot. n. 79834, i Sigg.ri Merlo Giuseppe e Bresolin Tarcisio presentavano richiesta di esonero dall'obbligo di sottoscrizione della convenzione e, conseguentemente, dal vincolo imposto dal "Bando Prima Casa" di non alienabilità/locazione dell'immobile per la durata di anni 10 a far data dal rilascio del certificato di agibilità;

In data 10/03/2014, con prot. n. 16638, i Sigg.ri Bresolin Tarcisio – Miotti Lia, Merlo Giuseppe – Bresolin Anna e Simonetto Emanuela presentavano ulteriore richiesta al fine di riportare la capacità edificatoria a mq 450 ed essere esonerati dall'obbligo di sottoscrizione della convenzione "Bando Prima Casa";

Con la già citata D.C.C. n. 23 del 08/04/2014, a seguito di presentazione di specifico emendamento, la proposta di modifica della Variante per la scheda B65 di cui sopra veniva stralciata dalla deliberazione e, pertanto, non approvata;

Considerato che l'Area V Urbanistica ha ora predisposto l'elaborato denominato "Proposte di controdeduzione alle osservazioni pervenute fuori termine" di cui all'**Allegato sub 2)** alla presente deliberazione riferito alle istanze sopraccitate;

Considerato inoltre che:

- la Variante in argomento riguarda la trasformazione di un'area destinata dal vigente Piano degli Interventi a "*zona per attrezzature sportive e verdi - n.86 area a parco di progetto*" in un'area soggetta a "*Piano urbanistico attuativo (PUA) obbligatorio n.88*" con specifica zonizzazione ad ambito edificabile, in adiacenza alla zona di completamento R635, e in un'area con classificazione Vcb – verde di contesto;
- l'area in oggetto ricade secondo il PAT vigente nell'Ambito Territoriale Omogeneo (ATO) R.2.1;
- l'area in oggetto, ai sensi degli artt.5 e 11 delle Nta del PAT e come riportato graficamente nella tav.5.2 del PAT, è interessata da un'invariante di natura culturale (*c.d. Vallo Visconteo*) disciplinata dall'art.11.1.7;
- ai sensi dell'art.2 lettera e) delle Nta del PAT e della tav. 5.4b del PAT la stessa area fa parte della "*struttura insediativa*" e, nella fattispecie, è classificabile come "*area interessata dallo sviluppo insediativo (attrezzature, servizi, funzioni urbane) individuate dal PI*";
- la destinazione ad attrezzatura per servizi trovava già rispondenza nel PRG/PI del 2008 conforme al PAT e trova conferma nelle previsioni del vigente PI;
- la specifica disciplina del PAT per l'ATO R.2.1, di cui l'area in argomento fa parte, è definita all'art. 29 delle Nta, il quale attribuisce per la "*struttura insediativa*" funzioni prevalentemente residenziali e funzioni di servizio urbano, con la precisazione che la disciplina relativa al *Vallo Visconteo* di cui all'art.11.1.7, si applica agli "*spazi aperti esterni alla struttura insediativa indicata dal PAT da precisare con il PI*" (punto 8); inoltre nello stesso art. 29 delle Nta si ritrova la "Disciplina degli insediamenti" che consente nella "*struttura insediativa*" anche gli interventi di nuova costruzione (punto 9, lettera a);
- la Variante in oggetto si configura come trasformazione urbanistica di un'area ricadente all'interno della *struttura insediativa* del PAT e pertanto non trova qui applicazione la specifica disciplina di inedificabilità del *Vallo Visconteo* relativa agli *spazi aperti esterni alla struttura insediativa*, bensì l'obbligo di presentare un piano attuativo e stipulare la convenzione ad esso accessiva.

Ritenuto di condividere le proposte di controdeduzione predisposte dall'Area V Urbanistica;

Ritenuto di accogliere parzialmente le sopra richiamate richieste formulate in data 17/12/2013, con prot. n. 79834 e in data 10/03/2014, con prot. n. 16638, dai Sigg.ri Bresolin Tarcisio – Miotti Lia, Merlo Giuseppe – Bresolin Anna e Simonetto Emanuela e quindi di escludere i richiedenti dall'obbligo di sottoscrizione della convenzione "Bando Prima Casa";

Dato atto che in riferimento al cosiddetto "contributo straordinario" ai sensi dell'art. 16, comma 4, lettera d-ter del D.P.R. n. 380/2001, il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 16 del 31/03/2016 ha provveduto a

definire i casi di applicazione della norma e che la fattispecie di Variante al PI in oggetto non rientra nell'ambito applicativo;

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione sull'argomento in oggetto;

Visto il fascicolo di Variante **Allegato sub1)** denominato "Bando Prima Casa" scheda B65;

Visto il fascicolo di Variante **Allegato sub2)** denominato "Proposte di controdeduzione alle osservazioni pervenute fuori termine"

Preso atto della Valutazione di Compatibilità Idraulica acquisita in data 31/07/2014, prot. n. 51287;

Preso atto del verbale della III Commissione Consiliare "Territorio, Cura e Sostenibilità Urbana, Mobilità, Ambiente, Arredo Urbano" n.26 del 22/10/2015;

Preso atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 29/04/2016 è stato deliberato il rinvio dell'argomento all'ordine del giorno;

Preso atto infine del verbale della III Commissione Consiliare "Territorio, Cura e Sostenibilità Urbana, Mobilità, Ambiente, Arredo Urbano" n. 07 dell' 11/05/2016 in cui è stata riesaminata la proposta di approvazione della variante in argomento;

Visto l'art.18 della L.R. 23/04/2004, n. 11;

Visti gli artt. 42, 78 e 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visti gli artt. 13, 35 e 39 dello Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri espressi nel frontespizio della presente deliberazione;

Uditi gli interventi di cui alla discussione:

PRESIDENTE

Prego Assessore Munari.

Assessore MUNARI

Grazie Presidente. Prendo la parola nel momento giusto questa volta. Presento questa delibera che già ho avuto modo di presentare ben più di una volta. Si tratta di una richiesta presentata nel lontano 2011, luglio 2011, da tre soggetti per portare il loro terreno nel piano degli interventi, mutare la destinazione d'uso e portarla a edificabile con una certa quantità edificatoria.

La domanda è stata inserita nell'ambito dei bandi denominati prima casa e varianti cartografiche riproposte a più riprese dalla passata Amministrazione, adottata nel luglio 2013.

La particolarità è che in seguito all'inserimento di quella variante all'interno del complesso sistema del bando delle varianti portate avanti da quel bando, la variante è stata inserita nel gruppo prima casa, cosiddetto prima casa e non nell'ambito delle varianti semplici.

Viene adottata, come già detto, nel luglio 2013 la variante cartografica al piano, vengono presentate delle osservazioni da parte dei proponenti in modo di non dover sottostare all'obbligo di convenzione a cui li obbligava il fatto di essere stati inseriti all'interno del gruppo varianti prima casa, osservazione in seguito reiterata.

In seguito veniva presentata un'altra osservazione per riportare la capacità edificatoria metri quadri 450

perché proprio nell'ambito del Consiglio Comunale precedente si era deciso di ridurre la capacità edificatoria inizialmente prevista da 450 a 350 metri quadri.

Attualmente ci si sta chiedendo in sede di approvazione, di accogliere l'osservazione dei richiedenti e di tornare a quei 450 m quadri, dato che il Consiglio Comunale aveva deciso di rimanere fermo sui 300 e di togliere l'obbligo di sottoscrizione della convenzione bando prima casa.

Nel corso del Consiglio Comunale – scusatemi se non ho la data sottomano, comunque mi pare due Consigli Comunali fa – era stata fatta un'osservazione da parte dei banchi delle minoranze che ha spinto a una verifica ulteriore per dare prova che non vi fossero vizi di forma nella stesura della delibera, quindi che fosse effettivamente possibile apportare la variante al piano degli interventi e non vi fossero ragioni di natura sovraordinata che impedissero di effettuare questa operazione.

La verifica è stata fatta, ovviamente ha riportato risultato positivo, il risultato è stato spiegato in un'apposita Commissione territorio e quindi si ripropone qui l'approvazione tale e quale è stata proposta due Consigli Comunali fa. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Assessore. Richieste di parola? Prego Consigliere Marin.

Consigliere Roberto MARIN - Impegno per Bassano

È inutile fare tutto il percorso storico. Parto dalle considerazioni che ci siamo detti l'ultima volta in Commissione, che abbiamo rivisto la pratica post ultima seduta di Consiglio Comunale.

Ma, soprattutto, direi, parto dalla tesi che sostiene la delibera per quanto riguarda questa pratica.

Salto la questione, che se non fa più parte del pacchetto bando prima casa, attraverso modifiche e richieste dalla parte di non avere la convenzione e quanto altro, non è più sul bando prima casa, salta secondo me la questione dell'interesse pubblico si dovrebbe riadattare questa delibera, questo tratto di delibera.

Ma saltando, perché si ritorna alle vicissitudini passate anche nelle ultime deliberazioni del Consiglio Comunale della passata Amministrazione, vediamo un po' l'impostazione di questa delibera che di fatto porta avanti il concetto che, essendo l'area di intervento all'interno sì del Vallo Visconteo ma all'interno della zona delimitata come struttura insediativa dal PAT, si può fare l'intervento. È autorizzato l'intervento.

Mi pare una forzatura non di poco conto. Una forzatura per stare nobili rispetto ad un possibile altro aggettivo. Perché? Prendiamo mano al PAT che dovrebbe essere, in sostanza, quanto ci dà l'indicazione di massima rispetto a questi interventi.

Allora, le scelte strutturali del PAT evidenziano la necessità di preservare proprio anche il contesto storico e varie aree geografiche della nostra città, anche ad esempio il Vallo Visconteo, preservare. E l'intervento mi pare sia proprio nella parte in cui il Vallo Visconteo dal PAT è evidenziato e si vede.

Ma, passando oltre, sempre per quanto riguarda le direttive del PAT, la scelta di localizzazione delle aree di espansione, il disegno delle stesse dovrà essere guidato dall'obiettivo della massima integrazione con la polarità urbana, compatibilmente con la tutela ambientale e l'integrità dei fondi agricoli eccetera, eccetera. Quindi, ancora salvaguardare il territorio.

Allora, andiamo al cuore del problema: l'area dell'intervento ricade su un ambito ben preciso, l'ambito ben preciso che viene trattato dal famoso art. 29, se non mi sbaglio, e si parte dall'assunto in cui interpretando il punto 8 dell'art. 29, che tratta proprio di quell'ambito, si dice: "poiché" e se si guarda il comma 8, il punto 8 come vogliamo chiamarlo, "poiché il comma 8 parla di struttura insediativa e poi parla di spazio aperto esterno, e siccome il Vallo Visconteo è rubricato sotto la lettera che parla dello spazio aperto alla struttura insediativa", mi pare un'interpretazione fantasiosa.

Si vede, è evidente che c'è un'impostazione grafica sbagliata del comma 8, secondo me.

È chiaro che evidenzia la struttura insediativa, è chiaro che evidenzia da una parte lo spazio aperto ed è chiaro che il Vallo Visconteo va trattato a parte.

Tanto più, che il successivo comma 9 parla, comma 9, che titola "disciplina degli insediamenti" guarda caso, a) nella struttura insediativa sono consentiti; b) i beni culturali vengono disciplinati dal precedente art.

11. Art. 11 che tratta proprio anche del Vallo Visconteo.

Quindi, stiamo trascinando in qualche maniera una interpretazione, secondo me, che non sta in piedi.

Anche perché, vado a vedere l'altro ambito. Allora, prendo la cartina, mi sono stampato sia la cartina del PAT che evidenzia il famoso retino rosso tutto il Vallo Visconteo, e poi me la sono ristampata dove sono designati gli ambiti.

Allora, ho guardato l'ambito dell'art. 29 e ho guardato l'ambito che sarebbe, mi pare, l'art. 23 che l'ambito A3.1.

Se sposo la tesi che mi dite voi, a questo punto in tutto il Vallo Visconteo è permesso costruire. E io prenderò e andrò a suonare il campanello a tutti i proprietari che hanno i terreni in Vallo Visconteo, ne conosco uno a cui è già stato detto di no. Perché se sposo la tesi che poiché il Vallo Visconteo al di qua della linea che demarca l'area insediativa, su tutto il Vallo Visconteo si può costruire.

Ma non è così, perché l'art. 23, che tratta proprio dell'ambito A3.1, fa un passaggio ben preciso. Fa un passaggio ben preciso e parla dell'ambito, scusate prendo l'articolo. Mi parla naturalmente evidenzia che nell'ambito c'è il Vallo Visconteo, mi dice che tra le varianti c'è proprio Vallo Visconteo, e se prendo per omogeneità di comportamento le funzionalità attribuite, il comma 8 proprio di quell'articolo e il comma 9, di nuovo non c'è quell'errore che c'è sul 29, non mi parla di Vallo Visconteo, ma quando parla della disciplina degli insediamenti, precisa di nuovo alla lett. b) che non si può costruire per i beni culturali compreso il Vallo Visconteo.

Allora, o abbiamo il coraggio di dire che il 29 è scritto male, oppure mi dite, secondo la vostra tesi, che su tutto il Vallo Visconteo si può costruire. Chiaro?

Spiegate mi un attimo questo. Perché, se sposiamo la tesi che è espressa in delibera, è chiaramente esplicita. La variante in oggetto si configura come trasformazione urbanistica di un'area ricadente all'interno della struttura insediativa del PAT e pertanto non trova qui applicazione della specifica disciplina di inedificabilità del Vallo Visconteo.

Perfetto! Allora, su tutto il Vallo Visconteo, mi sono fatto le linee, secondo la vostra tesi, si può costruire. Sarà mia cura domani mattina comunicarlo ai proprietari. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie. Ci sono altri interventi? Prego Consigliera Bizzotto.

Consigliera Tamara BIZZOTTO - Lega Nord - Liga Veneta

Grazie Presidente. Non voglio aggiungere tanto altro a quanto ha bene espresso il Consigliere Marin e a quanto avevo già detto in due Consigli Comunali fa, in quello del 29 aprile 2016, dove si lamentava proprio come è stata portata avanti questa pratica, qual era la sua genesi, come ha fatto in maniera così incomprensibile ad arrivare a questo punto e adesso a vedere accolte delle istanze da parte di tre soggetti che hanno chiesto quello che hanno chiesto, e viene concesso in toto. Senza nessun obbligo di convenzione, in una zona che abbiamo capito molto delicata e con grossi dubbi anche di edificabilità, e qua ne risponderete voi.

Però, a questo punto, mi tocca aggiungere anche un'altra cosa e l'aggiungo con rammarico, perché ve l'avevo già detto due mesi fa. È scritto nei verbali del Consiglio Comunale e se tanto mi dà tanto, mi chiedo come quest'Amministrazione faccia a mandare avanti la città.

Allora, qui mi vengono in mente le parole che mi ha indirizzato il Sindaco nell'ultimo Consiglio Comunale, parlando di disinvoltura e di superficialità alla sottoscritta, e qui la rimando al mittente.

L'avevo già rimandata al mittente perché avevo già motivo per dirlo, ma questa sera una volta di più la rimando al mittente. Perché, nel Consiglio Comunale del 29 aprile 2016, leggendo la delibera, ho fatto ben due interventi quella sera, che sono verbalizzati. Non ripeto il primo, ripeto il secondo: ma mi tocca ridirvelo un'altra volta. Ed è grave. Perché il testo della delibera porta delle imprecisioni.

Nel verbale è scritto: oltretutto, riformalizzo quello che ho detto precedentemente, visto che l'andrete a votare e l'approverete evidentemente, visto che siete tanto paladini della giustizia delle cose ben fatte.

Che nelle premesse della delibera - ho riscontrato che la delibera depositata in saletta consiliare e quella

che è presente nei fascicoli che andate ad approvare questa sera, ripresenta gli stessi errori, che nelle premesse della delibera nella seconda pagina, dopo la menzione dei Consigli Comunali, dove sono citate le sedute della terza Commissione Consiliare, dovete togliere la n. 14 del 25 giugno perché non se ne è parlato, dovete togliere la n. 15 del 2 luglio perché non se ne è parlato, dovete togliere la n. 16 del 2 luglio perché non esiste e dovete lasciare l'unica commissione la n. 17 che non è 17 ma è n. 16 del 14 luglio 2015. Questo ve l'ho detto due mesi fa con due interventi distinti, dove prendete in mano la delibera e lo ritrovate anche questa sera dove sono citate quattro Commissioni e come ho appena detto, in due non se n'è parlato, una è inesistente e quindi è stata inserita ma non è mai stata fatta, e un'altra riporta il numero sbagliato.

Se su queste piccole cose, piccole e grandi cose, ci sono questi errori e nonostante vengano segnalati, vengono riproposti, non oso neanche immaginare su tante altre cose cosa stia succedendo.

Quindi, ve lo dico per la terza volta: dovete togliere quelle due Commissioni, correggere quella che non è nr 17 ma è nr 16 del 14 luglio 2015 e inserire l'ultima in cui se ne è parlato, la nr 26 del 22 ottobre 2015.

Oltretutto, c'era un intervento poco dopo il mio, del Consigliere Reginato, che diceva: "mi accingo a preparare un emendamento, perché effettivamente ha ragione la Consiglieria Bizzotto sulle Commissioni. Le due Commissioni, nel corso delle quali si parlò di questo argomento sono quelle che ha riferito lei".

Non aggiungo altro, perché non c'è altro da aggiungere.

PRESIDENTE

Grazie. Prego Consigliere Monegato.

Consigliere Stefano MONEGATO – Impegno per Bassano

Grazie Presidente. Essendo dell'opposizione, io dovrei votare contro quanto detto dall'Assessore. Però, siccome non mi fido neanche del mio capogruppo, io chiederei l'intervento del Consigliere Bruno Bernardi, che è sempre stato molto attento ai temi ambientali sulle torri, sull'ambiente e quanto altro. Quindi, il mio voto sarà di conseguenza ad un suo eventuale intervento sull'argomento, che è molto sensibile dal punto di vista ambientale. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie. Prego Consigliere Reginato.

Consigliere Giovanni REGINATO

Mi dispiace per il Consigliere Monegato, ma, purtroppo, interverrò io adesso, con un brevissimo intervento, anche perché ne abbiamo già parlato varie volte, anche in occasione del penultimo Consiglio Comunale e di altre due volte in Commissione, come è stato ricordato poco fa.

Se noi andiamo alla sostanza della questione, perché ad un certo punto bisogna anche concretizzare e considerare un po' l'iter che è stato percorso in questi decenni, perché è una vicenda pluridecennale, che risale non tanto come origine all'Amministrazione Cimati, ma a quelle precedenti, diciamo che la posizione della nostra Amministrazione è quella di andare a concludere questo iter molto lungo e travagliato, anche con un certo senso di responsabilità. Perché mi rendo conto che a un certo punto l'Amministrazione deve decidere e deve proseguire.

Allora, la sostanza è che, la questione era iniziata esternamente, non aveva a che fare con il bando prima casa. È stata poi inserita durante vari passaggi nell'ultimo mandato amministrativo, e tale l'abbiamo trovata noi in questo mandato.

Adesso andiamo da un punto di vista sostanziale, a togliere la convenzione, quindi il vincolo tra le altre cose di inalienabilità per dieci anni, che all'inizio non c'era per concedere una edificabilità di 300 metri in quella sede pluridiscussa, che è il Vallo Visconteo.

Se io mi devo riferire a quanto detto nella Commissione dell'11 maggio 2016, quando affrontammo l'argomento, si parlò del PAT e i tecnici, come risulta anche dal verbale, hanno detto varie cose riguardo al PAT.

L'art. 29 nel PAT disciplina che l'atto R21, l'area dove ricade la struttura contempla funzioni insediative all'interno del punto 8.

Quindi, nel Vallo Visconteo l'edificabilità non è concessa solo per le aree che non rientrano all'interno della struttura insediativa, come è scritto nel PAT e come è stato raffigurato quando si proiettò la diapositiva con la linea rossa, oltre a quella linea non si può andare, intendendo che al di dentro di quella linea l'edificabilità e le trasformazioni non sono vietate.

Direi, che penso che non dovremmo avere tanti dubbi nell'approvare questa delibera, al di là dei concetti di disinvoltura e superficialità che sono stati poco fa adombrati e anticipati.

Pertanto, credo che sarebbe buona cosa che andassimo a concludere questo iter questa sera, approvando questa delibera.

PRESIDENTE

Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego Consigliere Bernardi.

Consigliere Bruno BERNARDI

Solo una brevissima dichiarazione di voto, io sono contrario e quindi voterò no a questa delibera. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie. Prego Consigliera Conte.

Consigliera Annamaria CONTE - Movimento 5 Stelle

Confermo la posizione già espressa due mesi fa: sono contraria.

PRESIDENTE

Prego Consigliere Scotton.

Consigliere Mariano SCOTTON -Forza Italia

Sia io che il Consigliere Savona siamo contrari.

PRESIDENTE

Prego Consigliera Bizzotto.

Consigliera Tamara BIZZOTTO - Lega Nord – Liga Veneta

L'ho sempre detto e lo ribadisco, sono assolutamente contraria a quello che state autorizzando questa sera. Sono delusa per i tanti cittadini che hanno avuto trattamenti diversi. E qui, è vero che le Amministrazioni devono decidere, però devono avere delle regole che valgono per tutti, e non come ho già detto, cittadini di serie A e cittadini di serie B. Cittadini che possono fare quello che vogliono e l'Amministrazione alla fine, perché è da anni che chiedono, che bussano, che cambiano le carte in tavola, con procedimenti anche un po' così discutibili, accetta. Allora, mi chiedo se non ci sia anche qualcos'altro da parte di quest'Amministrazione. Andiamo a guardarci le carte.

Quindi, sono assolutamente contraria e spero che i bassanesi vengano a conoscere quello che fa l'Amministrazione per alcuni di loro e che prendano l'esempio e che riempiano l'Amministrazione di richieste a volte anche sopra le righe, perché non si sa mai, magari fra 15 e 20 anni verrà concesso.

PRESIDENTE

Grazie. Prego Consigliere Marin.

Consigliere Roberto MARIN – Impegno per Bassano

Solo per confermare il voto contrario del nostro gruppo. Grazie.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente mette in votazione, per votazione elettronica, il punto nr 7 all'ordine del giorno in trattazione.

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 9 (Bernardi Bruno, Bizzotto, Busnelli, Conte, Finco, Marin, Monegato, Savona, Scotton), espressi dai n. 21 consiglieri votanti con l'ausilio del sistema elettronico di cui all'art. 71 del vigente regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, su 22 consiglieri presenti, essendosi astenuta la consigliera Bertoncello Paola;

DELIBERA

1. di **concordare** con le proposte di controdeduzione alle osservazioni pervenute fuori termine di cui all'**Allegato sub 2)** alla presente deliberazione predisposte dall'Area V Urbanistica;
2. di **escludere** i richiedenti dall'obbligo di sottoscrizione della convenzione di cui al "Bando Prima Casa" ai sensi della Delibera n. 90 del 28/11/2013;
3. di **approvare** la Variante contenuta nell'**Allegato sub1)** denominato "Bando Prima Casa" scheda B65;
4. di **dare atto** che l'Area V Urbanistica, a seguito dell'approvazione della Variante, provvederà all'adeguamento delle tavole di Piano e dei documenti connessi al P.I.;
5. di **demandare** al Dirigente dell'Area V Urbanistica ogni altro atto o provvedimento previsto dalla L.R. n.11/2004 ed in particolare di depositare la Variante a disposizione del pubblico presso la sede comunale a seguito dell'approvazione (Area V Urbanistica, Piazza Castello degli Ezzelini n.11);

ALLEGATO sub 1



COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

Allegato di N. 8 FACCIATE

a deliberazione 9C N. 54 del 21-06-2016

Il Progettista [Signature] Il Segretario Generale [Signature]



PIANO REGOLATORE COMUNALE - P.R.C.
PIANO DEGLI INTERVENTI

Variante al P.I. denominata
"Bando Prima Casa"
scheda B65

Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale
N. 54 in data 21-06-2016

Il Segretario Generale
dott. Antonello Accadia

dott. Riccardo Poletto
Sindaco

dott. ing. Walter Stocco
Dirigente

dott. Massimo Milani
Progettista



INDICE

1. contenuto della Variante
2. normativa di riferimento per la procedura di approvazione della Variante
3. pianificazione e programmazione di livello superiore
4. modifiche all'Abaco dei parametri stereometrici del PI adottato
5. scheda di Variante
6. Legenda

1. Contenuto della Variante

La Variante in oggetto riguarda l'approvazione con modifiche della scheda B65 afferente alla "Variante al Piano degli Interventi finalizzata all'individuazione di aree residenziali da destinare a prima casa e sistemazioni cartografiche" già adottata con Delibera di Consiglio Comunale n.59 del 04/07/2013. La Variante è redatta in recepimento della proposta di controdeduzione alle osservazioni formulate dai proponenti e pervenute con prot.n.2013/79834 del 17/12/2013 e prot.n.2014/16638 del 10/03/2014.

2. Normativa di riferimento per la procedura di approvazione della Variante

La Variante viene adottata e approvata con il procedimento di cui all'art.18 della L.R. 11/2004 e s.m.i.

3. Pianificazione e programmazione di livello superiore

Le modifiche previste dalla Variante sono coerenti con i temi di interesse sovracomunale o normati da strumenti di livello superiore.

4. Modifiche all'Abaco dei parametri stereometrici del PI adottato

Le modifiche all'Abaco sono quelle riportate nell'allegata scheda.

PRIMA CASA DI ABITAZIONE art.25 Nto

In tutti i casi permane l'obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione mediante realizzazione di parcheggi pubblici pari a 10 mq/ab. nonchè opere di mitigazione ambientale attraverso schermature vegetali. Se non definito puntualmente nel seguente elenco, l'altezza massima ammessa è pari a 8,00 m.

n° area	scheda variante n.	Prescrizioni puntuali
88	80 ora B65 sistemazioni	è fatto obbligo di demolire il manufatto in proprietà nel fg.11 mappale 712 e intervenire mediante PUA residenziale obbligatorio sul fg.22 mappali 98-99 con individuazione puntuale di Vcb.E' ammessa la nuova costruzione con Su pari a 450 mq 300 mq assieme a richiesta 90
88	90 ora B65 sistemazioni	è fatto obbligo di demolire il manufatto in proprietà nel fg.11 mappale 713 e intervenire mediante PUA residenziale obbligatorio sul fg.22 mappali 98-99 con individuazione puntuale di Vcb.E' ammessa la nuova costruzione con Su pari a 450 mq 300 mq assieme a richiesta 80


VC - VERDE DI CONTESTO AREA DI TUTELA artt.46,49,51 Nto



Tipo Zona	n° zona	Sf Superficie fondiaria indicativa	Prescrizioni particolari
	n.	mq	
Vcb	287	2033	

PUA OBBLIGATORI artt.28,29,31,32,34 Nto

Piano n.	Tipo zona	Ubicazione	St Superficie territoriale	Ut Indice di Utilizzazione territoriale	Hmax Altezza massima	Destinazione prevalente	prescrizioni	Edilizia residenziale pubblica	obbligo cessione aree per servizi pubblici / prescrizioni particolari	Sc	Su abitazioni annesse
			mq	mq/mq	m			% di Su	% di St	% di Sf	mq
88	R SUA	Dindo	2470	//	7,50	residenziale	E' fatto obbligo di demolire i manufatti in proprietà nel fg.11 mappale 712 e mappale 713 e intervenire mediante PUA residenziale obbligatorio sul fg.22 mappali 98-99 con individuazione puntuale di Vcb. E' ammessa la nuova costruzione con Su pari a 300 mq				

scheda B65





Confine comunale

Zone per funzioni residenziali

Zone di interesse architettonico ambientale

- Centro storico di pregio
- Nuclei storici minori
- Ville e complessi monumentali
- Superfici londane
- Aree di nuova edificazione con tipologie definite da pronuntio

Artt. 25, 26 e titolo IV

Verde di contesto

- Parchi, giardini o contesti di particolare valore ambientale e paesaggistico
- Aree di pertinenza funzionale e formale dell'edificio
- Aree a verde privato da conservare

Art. 51 punto 4

Tipologie di intervento edico esistenti di interesse storico e ambientale

Artt. 25, 26 e titolo IV

- Categoria di valore 1
- Categoria di valore 1 - edifici vincolati ai sensi del Dlgs 42/04 - parte II
- Categoria di valore 2
- Categoria di valore 2 - edifici vincolati ai sensi del Dlgs 42/04 - parte II
- Categoria di valore 3
- Categoria di valore 5
- Ambiti dei beni culturali vincolati ai sensi del Dlgs 42/04 - parte II

Zone residenziali

- Zone residenziali a intervento diretto
- Zone residenziali soggette a PUA

Artt. 25, 27, 29

Artt. 25, 28, 29

Zone per funzioni produttive

- Zone produttive a intervento diretto
- Zone produttive soggette a PUA
- Zone per strutture alberghiere a intervento diretto
- Zone per strutture alberghiere soggette a PUA
- Zone agro-industriali a intervento diretto
- Fasce di rispetto edifici produttivi
- Ambiti soggetti a procedura di Sportello Unico Attività Produttive
- Ambiti di coltivazione di cava

Artt. 25, 30, 34

Artt. 25, 31, 34

Artt. 25, 32, 34

Artt. 25, 32, 34

Artt. 25, 33, 34

Art. 35

Art. 65

Art. 62

Zone per funzioni pubbliche



- Aree per istituzioni
- 2 scuola materna
- 3 scuola elementare
- 4 scuola dell'obbligo

Artt. 39, 40

- 5 scuola superiore o specializzata
- 7 scuola professionale



- Aree per attrezzature di interesse comune
- 9 chiese
- 10 centri religiosi e dipendenze
- 11 conventi
- 14 museo
- 15 biblioteca
- 16 centro culturale
- 17 centro sociale
- 18 sale riunioni, mostre ecc.
- 19 sede associativa
- 20 campo nomadi
- 22 teatro
- 25 orti comunali
- 27 case per anziani
- 28 casa assistenza diversamente abili
- 30 fattoria
- 32 centro sanitario polimultiservizi
- 33 casa di cura
- 34 ospedale
- 37 municipio
- 38 delegazione comunale
- 39 uffici pubblici in genere
- 43 carabinieri
- 44 pubblica sicurezza
- 45 vigili del fuoco
- 46 caserma
- 48 guarda di finanza
- 49 guarda forestale
- 52 ufficio postale
- 54 impianti telefonici
- 59 mercato
- 60 esposizioni e fiere
- 61 centro di ricerca privato
- 64 impianti gas
- 65 impianti en. elettrica
- 67 impianti depurazione
- 68 impianti incenerimento
- 69 impianti trattamento rifiuti
- 70 pubbliche discariche
- 71 piazzole ecologiche
- 72 area attrezzata sosta camper
- 73 stazione ferroviaria
- 74 stazione autobus extraurbane
- 75 stazione rifornimento e servizio camionisti

Artt. 39, 40



- Aree per attrezzature sportive e verdi
- 82 area gioco bambini
- 83 giardino pubblico di quartiere
- 84 impianti sportivi non agonistici
- 85 impianti sportivi agonistici
- 86 area a parco
- 88 campi da tennis
- 89 piscine
- 91 percorsi attrezzati
- 93 palestre - palazz. dello sport
- 86/n area a parco con prescrizioni

Artt. 39, 40



- Aree per parcheggi
- 95 area parcheggio
- 95/n area parcheggio con prescrizioni

Artt. 39, 40

Ambiti soggetti a accordi, concertazioni, perequazione e crediti edilizi



Aree soggette ad accordo pubblico-privato ai sensi dell'art. 5 della L. R. 11/2004

Artt. 4



Aree soggette ad accordo pubblico-privato per aree da destinare a prima casa

Artt. 4



Aree soggette ad accordo pubblico-privato ai sensi dell'art. 5 della L. R. 11/2004 all'interno del Centro Storico di pregio

Artt. 4



Terreni non idonei assoggettabili a credito edilizio

Artt. 6

Zone per funzioni agricole



Zona agricola di montagna

Artt. 36, 37



Zona agricola di collina

Artt. 36, 37



Zona agricola umida

Artt. 36, 37



Zona agricola di pianura - spazi aperti di valore culturale

Artt. 36, 37



Zona agricola di pianura - spazi aperti del Brenta

Artt. 36, 37



Zona agricola di pianura

Artt. 36, 37



Zona agricola di pianura - direttrice della naturalità

Artt. 36, 37



Zona agricola "Parco delle rogge"

Artt. 36, 37, 38

Plan Urbanistici Attuativi



PUA obbligatori

Artt. 28, 29, 31, 32, 34



PUA vigenti e confermati con zonizzazione interna non vincolante

Artt. 54

Zone per la mobilità



Zone ferroviarie

Artt. 42



Viabilità di progetto

Artt. 41



Percorsi ciclo-pedonali di progetto

Artt. 17, 41

Fasce di rispetto



Aree fluviali ed acque superficiali

Artt. 18, 43



Fasce di ineditabilità in zona agricola

Artt. 18



Elettrodi - distanza di prima approssimazione

Artt. 20



Cimiteri - fasce di rispetto

Artt. 19



Discariche - fasce di rispetto

Artt. 20



Depuratori - fasce di rispetto

Artt. 20



Vincolo paesaggistico

Artt. 5



Vincolo idrogeologico forestale

Artt. 5

AUMENTO sub 2

Allegato di N. 7 FACCIATE

a deliberazione CC N. 54 del 21-06-2016

Il Presidente [firma] Il Segretario Comunale [firma]



COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA



PIANO REGOLATORE COMUNALE - P.R.C.

PIANO DEGLI INTERVENTI

Variante al Piano degli Interventi (P.I.) denominata
"Bando Prima Casa", scheda n. B65, adottata con D.C.C.
n. 59 del 04/07/2013.

ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE FUORI TERMINE

Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale
N. 54 in data 21-06-2016

Il Segretario Generale
dott. Antonio Accadia
[firma]

dott. Riccardo Poletto
Sindaco

dott. ing. Walter Stecco
Dirigente

dott. Massimo Milani
Progettista



PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE FUORI TERMINE ALLA
VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) DENOMINATA "BANDO PRIMA CASA", SCHEDA N.
B65, ADOTTATA CON D.C.C. N. 59 DEL 04/07/2013.

N.	DITTA	PROT.	DATA
1	Bresolin Tarcisio - Merlo Giuseppe	79834	17/12/2013
2	Bresolin Tarcisio - Miotti Lia, Merlo Giuseppe - Bresolin Anna, Simonetto Emanuela	16638	10/03/2014

Si premette che in data 10/04/2013 con prot.2013/61078 le ditte Bresolin Tarcisio, Merlo Giuseppe e Simonetto Emanuela hanno presentato nei termini di legge un'osservazione alla variante in argomento adottata con DCC n.59 del 04/07/2013.

Il Consiglio comunale con Delibera n.90 del 28/11/2013 ha concordato con la controdeduzione predisposta dall'Area V Urbanistica, tra le quali è contenuta quella riferita alla citata osservazione che si allega al presente fascicolo, nonché ha individuato le richieste assoggettate all'obbligo di sottoscrizione della convenzione.

Il Consiglio Comunale con successiva Delibera n.23 del 08/04/2014 ha seguito di presentazione di specifico emendamento ha stralciato dall'approvazione la variante B65.

Il presente documento costituisce il parere tecnico di supporto alle determinazioni del Consiglio Comunale relativamente alle osservazioni pervenute fuori termine.

N° progressivo osservazioni	Protocollo	Data	Nome
1	2013/79834	17/12/2013	Bresolin Tarcisio - Merlo Giuseppe
2	2014/16638	10/03/2014	Bresolin Tarcisio - Miotti Lia, Merlo Giuseppe - Bresolin Anna, Simonetto Emanuela

Le osservazioni sono allegate al presente documento.

Contenuto sintetico dell'osservazione n.1:

Con l'osservazione presentata il 17/12/2013 Prot n. 2013/79834 si chiede in sintesi l'esonero dall'obbligo di sottoscrizione della convenzione.

Contenuto sintetico dell'osservazione n.2:

Con l'osservazione presentata il 10/03/2014 Prot n. 2014/16638 si chiede in sintesi che venga ripristinata la superficie utile (S.U.) pari a 450,00 mq adottata con D.C.C. n. 59 del 04/07/2013, nonché l'esonero dall'obbligo di sottoscrizione della convenzione.

Proposta di controdeduzione alle osservazioni:

Per il ripristino della capacità edificatoria a mq 450 di S.U., si ritiene opportuno riconfermare quanto già controdedotto in sede di Consiglio Comunale con deliberazione n. 90 del 28/11/2013, ovvero la riduzione della capacità edificatoria da 450 mq a 300 mq di S.U.

Per quanto riguarda l'esonero dalla sottoscrizione della convenzione, trattandosi di obbligo introdotto dal Consiglio Comunale con delibera n.90 del 28/11/2013 nella quale ha individuato le richieste assoggettate alla stessa, si ritiene che tale esonero competa quindi al Consiglio Comunale.

Per quanto sopra esposto si propone:

- di **non accogliere** le osservazioni per quanto riguarda il ripristino della capacità edificatoria a 450 mq di S.U.;
- di **demandare** al Consiglio Comunale la decisione in merito all'esonero dall'obbligo di convenzionamento.

Per ~~Don~~ Urbacchia

PER IL SIGNORSINDACO

STEFANO CIMATTI

fatta la variante ~~Marlo Bresolin~~
per lo spostamento della
cubatura a simonetto carla
con vincolo di 10 anni
non andrà fatto niente non
accetteranno mai questa
situazione sia da fare
per togliere questo vincolo grazie
di cuore
Marlo Bresolin
Giuseppe Tarcisio

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
PROTOCOLLO GENERALE

E

N. 0079834

data 17/12/2013

ZUCCHERI STUDIO
 ZUCCHERI GEOMETRA LUIGI
 VIA ANGARANO N°. 111
 36061 - BASSANO DEL GRAPPA (VI)
 TELEFONO E FAX N°. +39 0424 525076
 TELEFONO CELLULARE N°. +39 333 1550172
 POSTA ELETTRONICA (E. MAIL) INFO@ZUCCHERISTUDIO.IT
 POSTA ELETTRONICA (E. MAIL) CERTIFICATA (P.E.C.) LUIGI.ZUCCHERI@GEOPEC.IT
 PARTITA I.V.A. N°. 03786230247
 CODICE FISCALE ZCC LGU 64P18 A944W

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	E
PROTOCOLLO GENERALE	
N. 0016638	data 10/03/2014
	

AL SIGNOR SINDACO
 DEL COMUNE DI
 BASSANO DEL GRAPPA (VI)

OGGETTO VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) PER L'INDIVIDUAZIONE DI AREE RESIDENZIALI DA DESTINARE A PRIMA CASA E SISTEMAZIONI CARTOGRAFICHE [ARTICOLO N°. 18 DELLA LEGGE REGIONALE (L.R.) 23 APRILE 2004 – N°. 11 E S.M.I.]
 - DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE (D.C.C.) N°. 59 DEL 04 LUGLIO 2013
 - INTERVENTO (AREA) N°. B65

COMMITTENTI BRESOLIN TARCISIO – MIOTTI LIA
 MERLO GIUSEPPE – BRESOLIN ANNA
 SIMONETTO EMANUELA

I SOTTOSCRITTI

BRESOLIN TARCISIO	MIOTTI LIA
NATO IL 22 LUGLIO 1948	NATA IL 04 MARZO 1953
A BASSANO DEL GRAPPA (VI)	A BASSANO DEL GRAPPA (VI)
CODICE FISCALE BRS TCS 48L22 A703T	CODICE FISCALE MTT LIA 53C44 A703J
CONIUGI RESIDENTI IN VIA (STRADA) SANTISSIMI (S.S.) FORTUNATO E LAZZARO N°. 206	
36061 – BASSANO DEL GRAPPA (VI)	

TITOLARI DELLA CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA (CONDONO EDILIZIO) PROT. N°. 4'768/1995 DEL 13 GIUGNO 1997, PER CIRCA (~) MC. 750.000

MERLO GIUSEPPE	BRESOLIN ANNA
NATO IL 24 DICEMBRE 1941	NATA IL 12 GENNAIO 1945
A MAROSTICA (VI)	A BASSANO DEL GRAPPA (VI)
CODICE FISCALE MRL GPP 41T24 E970B	CODICE FISCALE BRS NNA 45A52 A703H
CONIUGI RESIDENTI IN VIA SOLFERINO N°. 1	
36061 – BASSANO DEL GRAPPA (VI)	

TITOLARI DELLA CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA (CONDONO EDILIZIO) PROT. N°. 4'766/1995 DEL 24 SETTEMBRE 1998, PER CIRCA (~) MC. 750.000

E

SIMONETTO EMANUELA
NATA IL 25 GENNAIO 1962

via Roma n° 39 ANGARANO N°. 111
 36061 - Bassano del Grappa (VI)
 telefono e fax n° 0424/525076

ZUCCHERI
 STUDIO

A CITTADELLA (PD)
CODICE FISCALE SMN MNL 62A65 C743Y
RESIDENTE IN VIA MARTIN LUTHER KING N°. 15/E
36027 - ROSA' (VI)

PROPRIETARIA DEI TERRENI CATASTALMENTE IDENTIFICATI

AGENZIA DEL TERRITORIO (A.T.)	
UFFICIO PROVINCIALE DI VICENZA (VI)	
COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VI)	
FOGLIO 22°	
CATASTO TERRENI (C.T.)	
PARTICELLA (MAPPALE)	SUPERFICIE
N°. 98	MQ. 490.00
N°. 99	MQ. 1'840.00
TOTALE	MQ. 2'330.00

CON LA PRESENTE

CHIEDONO

DI RIVALUTARE L'INTERVENTO (AREA) B65

- 1 RIPRISTINANDO LA SUPERFICIE UTILE (S.U.), PARI A MQ. 450.00, ADOTTATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE (D.C.C.) N°. 59 DEL 04 LUGLIO 2013
- 2 CANCELLANDO L'OBBLIGO DI CONVENZIONE

SOLO A QUESTE CONDIZIONI L'ACCORDO TRA I SOTTOSCRITTI POTRA' ESSERE RAGGIUNTO E CONCLUSO POSITIVAMENTE, RISOLVENDO COSI', DEFINITIVAMENTE, L'ANNOSA PROBLEMATICA EDILIZIA ED URBANISTICA CHE HA GIA' IMPEGNATO ANCHE GIUDIZIALMENTE CODESTO COMUNE (BRESOLIN TARCISIO - MIOTTI LIA E MERLOGIUSEPPE - BRESOLIN ANNA)

CERTI DI UN POSITIVO RISCONTRO, PORGONO
DISTINTI SALUTI

BASSANO DEL GRAPPA (VI), LI' 13 MAR. 2014

MIOTTI LIA

Miotti Lia

BRESOLIN ANNA

Bresolin Anna

BRESOLIN TARCISIO

Bresolin Tarcisio

MERLO GIUSEPPE

Merlo Giuseppe

SIMONETTO EMANUELA

Simonetto Emanuela



OSSERVAZIONE n.

45

Protocollo comunale 0061078/2013

Data 2013-10-04 12:01:46.0 Fuori Termine

Richiedente BRESOLIN TARCISIO E ALTRI

Indirizzo STRADA SANTI FORTUNAT 206 BASSANO DEL GRAPPA VI

tipologia dell'osservazione: sistemazione cartografica

fascicolo nFascicolo_2_Sistemazioni_cartografiche richiesta puntuale: B65

Foglio Mappale


Sintesi osservazione Si tratta di variante adottata, i proponenti chiedono l'esonero dal convenzionamento obbligatorio preliminare all'intervento edificatorio.

Controdeduzione Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione mantenendo l'obbligo convenzionale per la sola capacità edificatoria pari a 150 mq di Su. Vengano inoltre modificate le prescrizioni contenute nell'Abaco per le varianti n.80 e n.90 (ora B65) come segue: variante n.80) sia eliminata la frase "E' ammessa la nuova costruzione con Su pari a 450 mq assieme a richiesta 90" e sostituita con la frase "E' ammessa la nuova costruzione con Su pari a 300 mq assieme a richiesta 90"; variante n.90) sia eliminata la frase "E' ammessa la nuova costruzione con Su pari a 450 mq assieme a richiesta 80" e sostituita con la frase "E' ammessa la nuova costruzione con Su pari a 300 mq assieme a richiesta 80". Siano infine integrate le prescrizioni come segue: "h max=7,50 m".

Proposta di Provvedimento finale Parzialmente accolta

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line and a small flourish.

IL SEGRETARIO GENERALE



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alessandro', written over a horizontal line.

Copia su supporto informatico, costituita da un esemplare e da numero _2_ allegati per complessive numero_26_ facciate, conforme all'originale di documento formato dal Comune di Bassano del Grappa su supporto analogico, ai sensi dell'articolo 23 - ter del Decreto legislativo n. 82/2005.

Bassano del Grappa, 14 luglio 2016

*Firmato digitalmente dall'incaricato
Ida Canton*